

N. 3146/2017 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ordinario di cognizione di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:

SOGECO SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C SNC, p. iva 00299120113, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Iannello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Via Vittoria Veneto n. 224,

-attore-

Contro

MARIA ASSUNTA LETIZIA, cf LTZMSS65P56A794K, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Fiorona e Maurizio Marrucchi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Marrucchi a La Spezia Piazza Kennedy n. 2,

-convenuto-

\*\*\*

CONCLUSIONI

\*Per l'attore SOGECO SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C SNC come in atto di citazione:



*“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti, dichiarare tenuta e condannare Maria Assunta Letizia al pagamento in favore della società attrice della somma di € 101.420,43 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria o, in difetto di specifica prova, da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dal di meglio visto a quello di effettivo soddisfo”.*

*\*Per il convenuto MARIA ASSUNTA LETIZIA come in foglio di precisazione delle conclusioni:*

*“in via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione (o di competenza) del Giudice adito, essendo la controversia devoluta all’arbitrato irrituale;*

*in via principale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione preliminare, rigettarsi integralmente le domande di SO.GE.CO. s.n.c., in quanto infondate in fatto e diritto;*

*in via riconvenzionale: condannarsi SO.GE.CO. s.n.c. al pagamento in favore della convenuta di euro 46.409,77, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;*

*- accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 1454 c.c. e, in ogni caso, dell’art. 1453 c.c. e, per l’effetto, condannarsi SO.GE.CO. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla convenuta tutti i danni causati dal suo inadempimento, così come accertato o ritenuti dovuti all’esito del giudizio.*

*in via di estremo subordine: ridursi il prezzo ex art. 1668, primo comma, c.c., salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno per colpa dell’appaltatore.*

*Spese e compenso professionale interamente rifusi”.*

\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premesso



\*SOGECO SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C SNC (di seguito SOGECO) citava in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia MARIA ASSUNTA LETIZIA.

\*\*L'attore esponeva in fatto quanto segue.

In data 28.12.2009 MARIA ASSUNTA LETIZIA commissionava a SOGECO la realizzazione di edificio residenziale con annesso deposito attrezzi agricoli sul terreno sito a Borghetto Vara (La Spezia) località Lago, censito al Catasto Terreni del Comune di Borghetto Vara al foglio 13 mappale 315.

Le parti pattuivano un corrispettivo di Euro 216.000,00, termine di inizio dei lavori al 15.03.2010 e termine finale dei lavori al 15.01.2011, clausola penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ed infine clausola compromissoria per la devoluzione alla camera arbitrale della camera di commercio della Spezia di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto.

In data 26.03.2010 le parti sottoscrivevano altro contratto di appalto in sostituzione di quello del 28.12.2009, di contenuto identico al contratto precedente eccezione fatta per il termine di inizio e di fine lavori fissati rispettivamente al 30.04.2010 ed al 19.02.2011.

In corso d'opera venivano eseguite plurime varianti e lavori non previsti nel contratto.

MARIA ASSUNTA LETIZIA a maggio 2013 rifiutava di corrispondere a SOGECO quanto dovuto per le opere ulteriori non previste nel contratto, e SOGECO sospendeva conseguentemente i lavori formalizzando eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc.

In data 05.08.2013 MARIA ASSUNTA LETIZIA notificava a SOGECO diffida ad adempiere intimando di completare l'opera nel termine di 40 giorni con l'avvertimento che in caso contrario il contratto doveva intendersi risolto di diritto a norma dell'art. 1454 cc.

SOGECO non riprendeva l'esecuzione dei lavori.



In data 05.12.2013 MARIA ASSUNTA LETIZIA promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696bis cpc innanzi al Tribunale di La Spezia (procedimento n. 3915/2013 RG) per la verifica delle opere eseguite da SOGECO.

In data 15.05.2014 il consulente tecnico d'ufficio Ing. Giorgio Franchetti Rosada depositava la perizia.

Il consulente tecnico d'ufficio quantificava il credito residuo di SOGECO in Euro 94.865,43 quale differenza tra il totale dei seguenti importi dovuti da MARIA ASSUNTA LETIZIA a favore di SOGECO (Euro 166.000,00 quale corrispettivo delle opere eseguite previste nel contratto originario, Euro 57.000,00 quale corrispettivo delle opere realizzate a seguito di varianti, Euro 42.935,20 quale corrispettivo delle opere non previste nel contratto od extra-contrattuali relative alle sistemazioni esterne e muri, Euro 25.972,21 quale corrispettivo di ulteriori opere extra-contrattuali) ed il totale dei seguenti importi già versati da MARIA ASSUNTA LETIZIA a SOGECO o comunque dovuti da SOGECO a MARIA ASSUNTA LETIZIA (Euro 157.605,98 quali somme già pagate dal committente, Euro 39.436,00 quali costi di ripristino delle opere viziate).

In data successiva MARIA ASSUNTA LETIZIA promuoveva causa di merito nei confronti di SOGECO innanzi al Tribunale di La Spezia (procedimento n. 3957/2014 RG). La causa si concludeva con sentenza n. 730/2016 del 21.09.2016, passata in giudicato, con la quale il Giudice dichiarava la domanda improponibile stante la presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale nel contratto di appalto stipulato tra le parti.

\*\*SOGECO deduceva in diritto quanto segue.

SOGECO è titolare nei confronti di MARIA ASSUNTA LETIZIA di credito dell'importo di Euro 101.420,43, considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato l'importo del secondo stato avanzamento lavori in Euro 66.855,00, mentre lo stesso deve essere



rideterminato in Euro 71.817,20 in virtù delle ulteriori pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti.

Il Giudice ordinario ha giurisdizione rispetto alle pretese creditorie di SOGECO derivanti dal contratto di appalto, considerata l'inapplicabilità della clausola compromissoria in ragione della sopravvenuta cessazione dell'attività della camera arbitrale della camera di commercio della Spezia.

\*\*SOGECO chiedeva la condanna di MARIA ASSUNTA LETIZIA al pagamento a suo favore di Euro 101.420,43.

\*Si costituiva in giudizio MARIA ASSUNTA LETIZIA.

MARIA ASSUNTA LETIZIA eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, considerato che, pure in ipotesi di cessazione dell'attività della camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, le parti sono vincolate dalla clausola compromissoria dovendo attivare il procedimento di cui agli artt. 810 e 811 cpc per la nomina di altro arbitro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

MARIA ASSUNTA LETIZIA deduceva di essere titolare di un credito di Euro 46.409,77 quale differenza tra il totale dei seguenti importi dovuti da MARIA ASSUNTA LETIZIA a favore di SOGECO (Euro 166.000,00 quale corrispettivo delle opere eseguite previste nel contratto originario, Euro 57.000,00 quale corrispettivo delle opere realizzate a seguito di varianti, Euro 42.935,20 quale corrispettivo delle opere non previste nel contratto od extra-contrattuali relative alle sistemazioni esterne e muri, Euro 25.972,21 quale corrispettivo di ulteriori opere extra-contrattuali) ed il totale dei seguenti importi già versati da MARIA ASSUNTA LETIZIA a SOGECO o comunque dovuti da SOGECO a MARIA ASSUNTA LETIZIA (Euro 157.605,98 quali somme già pagate dal committente, Euro 49.800,00 per scorporo importo terzo stato avanzamento lavori, Euro 16.600,00 quale scorporo importo quarto stato avanzamento lavori,



Euro 60.540,00 quale scorporo muri, Euro 27.536,00 quale scorporo opere non completate, Euro 14.035,00 quale scorporo vizi, Euro 12.200,00 quale penale).

MARIA ASSUNTA LETIZIA formulava le seguenti domande: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; in via principale rigettare le domande svolte da SOGECO; in via riconvenzionale dichiarare la risoluzione del contratto per colpa di SOGECO, e condannare SOGECO al pagamento di Euro 46.409,77 oltre agli ulteriori danni causati dalla risoluzione del contratto.

\*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.

All'udienza del 19.12.2019 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

### Osservato

#### 1. Preliminarmente sulla giurisdizione del Giudice ordinario

Il Giudice ordinario ha giurisdizione sulla presente controversia.

\*Si consideri in primo luogo quanto segue.

Il contratto di appalto stipulato il 26.03.2010 (documento n. 3 di SOGECO) prevede alla clausola n. 15 *“Le parti concordano di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, quale foro di competenza quello della Spezia”*.

Questo Giudice deve evidenziare che la clausola prevede in capo alle parti la facoltà di adire alternativamente a tutela dei loro diritti contrattuali (*“Le parti concordano di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie”*) l'arbitro costituito presso la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia (*“la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia”*) oppure l'Autorità Giudiziaria ordinaria ed in particolare il Tribunale ordinario di La Spezia (*“quale foro di competenza quello dello Spezia”*).



La circostanza che la clausola sia stata interpretata come clausola compromissoria, nel senso della necessaria devoluzione di ogni controversia contrattuale all'arbitro, dalla sentenza del Tribunale di La Spezia n. 730/2016 del 21.09.2016 (passata in giudicato) è irrilevante (la sentenza è prodotta come documento n. 12 di MARIA ASSUNTA LETIZIA).

La ripartizione del potere giurisdizionale tra Giudice ordinario e l'arbitro costituisce questione di giurisdizione considerata la natura sostitutiva della funzione del Giudice ordinario da attribuire all'arbitro (Cass SU 24153/2013, Cass SU ord 1251/2019).

Le sentenze in punto di difetto di giurisdizione del Giudice adito sono prive di efficacia esterna, e cioè non vincolano il Giudice di altro processo (Cass. 341/2015, Cass. 7303/2012, Cass. 22212/2004), considerato, da un lato, che il vincolo del giudicato di cui all'art. 2909 cc (*"L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*) serve esclusivamente ad assicurare il bene della vita individuato dal diritto sostanziale, dall'altro lato, che le pronunce che concludono il processo sulla base di questione pregiudiziale (quale appunto è la questione della giurisdizione) afferiscono esclusivamente la validità dello specifico processo al cui interno esse sono pronunciate.

L'unica eccezione all'assenza di efficacia esterna delle sentenze in punto di difetto di giurisdizione del Giudice adito sono quelle pronunciate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, considerato il disposto dell'art. 59 co. 1 secondo periodo Legge 69/2009 a norma del quale *"La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo"*.

\*Si consideri in secondo luogo quanto segue.

Qualora si ritenga che la clausola n. 15 del contratto di appalto in data 26.03.2010 contenga la devoluzione esclusiva delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto a favore della camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, occorre esaminare gli effetti



sull'applicazione della clausola derivanti della cessazione dell'attività della medesima camera arbitrale.

La cessazione dell'attività della camera arbitrale della camera di commercio della Spezia emerge dalla missiva inviata in data 13.11.2017 dalla camera di commercio riviere di Liguria al difensore di SOGECO, nella quale si riporta *“la CCIAA della Spezia non è più esistente dal 25.04.2016. Il 26 aprile 2016 è nata la nuova Camera di commercio Riviera di Liguria IM-Sp-Sv, con sede a Savona. Da quel momento è cessata la Camera Arbitrale operante presso la CCIA della Spezia, e nessun nuovo organismo simile è stato costituito presso la Camera di commercio Riviera di Liguria”* (documento n. 17 pag. 6 di SOGECO).

Gli effetti sull'applicazione della clausola n. 15 del contratto di appalto derivanti della cessazione dell'attività della camera arbitrale costituisce questione rimasta estranea al *thema decidendum* della sentenza n. 730/2016 del Tribunale di La Spezia.

Questo Giudice deve osservare quanto segue sul piano generale.

Il contratto deve essere interpretato secondo la disciplina di cui agli artt. 1362 ss cc, attribuendo primario rilievo alla volontà dei contraenti come emergente dal testo contrattuale e dal loro comportamento anche posteriore alla stipulazione del contratto.

Qualora le parti abbiano pattuito una clausola compromissoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile il funzionamento dell'arbitro designato, occorre distinguere due ipotesi in ragione della volontà dei contraenti in sede di stipulazione del contratto.

Se la volontà dei contraenti è stata quella di devolvere necessariamente ad arbitrato la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto, indicando altresì l'arbitro già designato, l'impossibilità di funzionamento dell'arbitro già designato comporta l'applicazione della disciplina degli artt. 810-811 cpc ovvero la nomina di arbitro sostitutivo da parte dell'Autorità Giudiziaria.





Se la volontà dei contraenti è stata quella di devolvere solo ad un arbitro specifico già designato la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto, l'impossibilità di funzionamento dell'arbitro designato non consente l'applicazione degli artt. 810-811cpc in quanto si imporrebbe alle parti un arbitrato sostitutivo in realtà contrario alla volontà contrattuale. Invece, considerato altresì che la clausola compromissoria ha contenuto accessorio rispetto all'oggetto ed alla causa principali del contratto, la clausola compromissoria è nulla per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418 co. 2, 1346, 1419 cc (se l'impossibilità di funzionamento dell'arbitro si è compiuta antecedentemente alla sottoscrizione del contratto) oppure il contratto si risolve limitatamente alla clausola compromissoria per l'impossibilità sopravvenuta di esecuzione della stessa ex art. 1464 cc (se l'impossibilità di funzionamento si compie successivamente alla sottoscrizione del contratto), conseguendone in ogni caso la giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie derivanti dal contratto.

Questo Giudice deve osservare quanto segue relativamente alla presente controversia.

Il tenore letterale della clausola compromissoria del contratto di appalto stipulato in data 26.03.2010 SOGECO e MARIA ASSUNTA LETIZIA (*"Le parti concordano di utilizzare per la risoluzione di eventuali controversie la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia [...]"*) evidenzia la volontà delle parti contrattuali di devolvere solo ad un arbitro specifico già designato, ovvero la camera arbitrale della camera di commercio della Spezia, la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. La sopravvenuta cessazione in data 25.04.2016 dell'attività della camera arbitrale della camera di commercio della Spezia determina la risoluzione della clausola compromissoria per impossibilità sopravvenuta a norma dell'art. 1464 cc. Ne consegue la giurisdizione del Giudice ordinario per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto.

## 2. Sul merito della causa



\*Le domande svolte da SOGECO sono fondate.

Il consulente tecnico d'ufficio nella perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3915/2013 RG (documento n. 12 di SOGECO) ha evidenziato quanto segue.

SOGECO non ha realizzato tutte le opere previste dal contratto, bensì un edificio in stato di avanzata costruzione composto da due piani con relativa copertura. La realizzazione è avvenuta sulla base di progetto (autorizzato dal Comune di Borghetto Vara con permesso di costruire n. 24/2008) il cui costo è stato stabilito dalle parti a corpo in Euro 166.000,00 iva esclusa (pagine 10-15)

Le opere previste dal progetto non eseguite ed i costi di ripristino delle opere eseguite in modo errato ammontano ad Euro 39.436,00 (pagine 17-18, 41-42).

In corso d'opera sono state aggiunte volumetrie interrato valutate complessivamente Euro 57.000,00 iva esclusa (pagine 16 e 40).

In corso d'opera sono stati eseguiti lavori extra-contrattuali relativi ai muri ed alle sistemazioni esterne valutati complessivamente Euro 42.935,20 (pagine 18 e 19).

In corso d'opera sono stati eseguiti ulteriori lavori extra-contrattuali valutati complessivamente Euro 25.972,21 (pagina 16 e 40).

MARIA ASSUNTA LETIZIA ha versato a favore di SOGECO Euro 157.605,98 oltre iva (pagina 16).

Il credito residuo a favore di SOGECO è pari ad Euro 94.865,43 oltre iva (vedasi pagina 41 della perizia), quale differenza tra il totale dei seguenti importi dovuti da LETIZIA MARIA ASSUNTA a favore di SOGECO (Euro 166.000,00 quale corrispettivo delle opere previste nel progetto realizzato dall'appaltatore, Euro 57.000,00 quale corrispettivo delle opere ulteriori realizzate a seguito di varianti, Euro 42.935,20 quale corrispettivo delle opere non previste nel contratto od extra-contrattuali relative alle sistemazioni esterne e muri, Euro 25.972,21 quale



corrispettivo di ulteriori opere extra-contrattuali) ed il totale dei seguenti importi già versati da MARIA ASSUNTA LETIZIA a SOGECO o comunque dovuti da SOGECO a MARIA ASSUNTA LETIZIA (Euro 157.605,98 quali somme già pagate dal committente, Euro 39.436,00 quali costi di ripristino delle opere viziate).

Questo Giudice deve condannare MARIA ASSUNTA LETIZIA a corrispondere a favore di SOGECO Euro 94.865,43 oltre iva, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data del 05.08.2013 al saldo (si consideri, da un lato, che la data del 05.08.2013 è quella in cui è avvenuta la notifica a SOGECO della diffida ad adempiere inviata da MARIA ASSUNTA LETIZIA come da documento n. 8 prodotto dal convenuto, dall'altro lato, non è in contestazione tra le parti che i lavori non furono ripresi successivamente alla notifica della diffida ad adempiere, e pertanto è provato che alla data del 05.08.2013 era maturato il credito di SOGECO).

La rivalutazione non è dovuta trattandosi di obbligazione di valuta rispetto alla quale SOGECO non ha dimostrato il danno ulteriore subito in ragione del ritardato pagamento della stessa (Cass. 29212/2019).

\*Le domande riconvenzionali svolte da MARIA ASSUNTA LETIZIA (in punto di risoluzione del contratto per colpa di SOGECO e relativo risarcimento o restituzione di indebiti o versamento di penali) non sono fondate.

Si consideri in primo luogo che l'ingente credito di SOGECO pari ad Euro 94.865,43 impedisce l'accoglimento delle domande svolte da MARIA ASSUNTA LETIZIA in punto di risoluzione del contratto e relativo risarcimento o restituzione di indebiti.

Si consideri in secondo luogo la domanda di applicazione della penale contrattuale (Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo come da clausola n. 8 del contratto di appalto del 26.03.2010).



Il consulente tecnico d'ufficio ha indicato che i lavori avrebbero dovuto essere conclusi da SOGECO alla data del 15.05.2013 (pagina 44) ed ha altresì indicato le opere non eseguite da SOGECO (pagine 17-18, 41-42), conseguendone che effettivamente SOGECO non ha rispettato il termine finale di completamento dell'opera.

Questo Giudice deve evidenziare quanto segue.

Si consideri che MARIA ASSUNTA LETIZIA, a pagina 16 della comparsa di costituzione e risposta, computa a titolo di penale Euro 12.200,00 dal 15.05.2013 (data in cui avrebbero dovuto essere conclusi i lavori in base alla perizia) al 14.09.2013 (data in cui si sarebbe compiuta la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di appalto stante la mancata ripresa dei lavori da parte di SOGECO nel termine di 40 giorni dalla notifica della diffida in data 05.08.2013). Occorre tuttavia considerare che in realtà la diffida ad adempiere è rimasta improduttiva di effetti considerata la legittimità della mancata ripresa dei lavori da parte di SOGECO in virtù di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (SOGECO a pagina 4 dell'atto di citazione espone di non avere proseguito i lavori eccependo l'inadempimento di MARIA ASSUNTA LETIZIA, e la circostanza, pure non documentata tramite atti formali, non è contestata dal convenuto ed anzi è verosimile, secondo la regola probatoria processuale civilistica del "più probabile che non" di cui *ex plurimis* Cass. ord 27720/2018, in ragione del credito a favore di SOGECO emerso in corso di causa).

In conclusione, non emerge nel presente giudizio quale sarebbe l'importo della penale a carico di SOGECO, come invece era onere probatorio di MARIA ASSUNTA LETIZIA, e la domanda di applicazione della penale deve essere rigettata.

### 3. Sulle spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Gli onorari vengono liquidati in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa (Euro 94.865,43 pari al credito di SOGECO),



dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).

\*\*\*

P.Q.M.

A) Condanna MARIA ASSUNTA LETIZIA a corrispondere a favore di SOGECO SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C SNC Euro 94.865,43 oltre iva oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal 05.08.2013 al saldo.

B) Condanna MARIA ASSUNTA LETIZIA alla rifusione delle spese processuali a favore di SOGECO SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI DI BASSO GIULIANO & C SNC, liquidandole in Euro 8.030,00 ed accessori.

C) Rigetta tutte le altre domande.

La Spezia, 26.05.2020

il Giudice

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

